



**Regione Lombardia**

---

**Disposizioni operative per  
l'esercizio, la manutenzione, il  
controllo e ispezione degli impianti  
termici in attuazione della d.G.R.  
X/1118 del 20.12.2013**

# Sommario

1	Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici .....	3
1.1	Obiettivi .....	3
1.2	Utenti .....	3
1.3	Piattaforma tecnologica e architettura dati .....	4
1.4	Procedure .....	4
1.4.1	Acquisizione e visualizzazione dei dati .....	4
1.4.2	Gestione delle attività in capo alle Autorità Competenti .....	5
1.5	Targatura degli impianti termici .....	6
1.5.1	Caratteristiche della Targa Impianto .....	7
1.6	Tracciato per la comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei distributori di combustibile .....	7
1.7	Portafoglio digitale operatori CURIT .....	8
2	Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT) .....	8
2.1	Requisiti dei CAIT .....	8
2.2	Operatività dei CAIT .....	9
2.3	Provvedimenti a seguito di irregolare esecuzione delle attività assegnate .....	10
3	Termoregolazione e contabilizzazione del calore .....	10
4	Conduzione degli impianti termici .....	11
5	Specifiche inerenti il ruolo di Terzo Responsabile .....	12
6	Allegati .....	13
	Allegato 1 – Rapporti di ispezione .....	14
	Allegato 2 – Modello di Libretto di impianto .....	23
	Allegato 3 – Modelli di Rapporti di controllo .....	57
	Allegato 4 - Scheda tecnica relativa all’installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più utenze o unità immobiliari .....	63
	Allegato 5 - Modelli di presentazione .....	64
	Allegato 6 – Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile .....	65
	Allegato 7 - Comunicazione di responsabilità per impianti termici .....	71
	Allegato 8 - Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio .....	72

# 1 Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici

Regione Lombardia, allo scopo di organizzare, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e di favorire l'attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale, gestisce il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici (CURIT) secondo criteri conformi alle Disposizioni approvate con Delibera Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013.

Attraverso tale sistema informativo, gli operatori degli impianti termici ed i fornitori di combustibili adempiono agli obblighi amministrativi previsti dalle norme vigenti e le Autorità Competenti organizzano le attività relative alle ispezioni sugli impianti termici, come indicati dalla Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013. Il Catasto è reso accessibile via web anche ai cittadini, al fine di verificare la situazione del proprio impianto ed acquisire tutte le informazioni opportune in materia di impianti termici ed efficienza energetica.

Regione Lombardia esercita la gestione del Catasto tramite Finlombarda S.p.A., come indicato al punto 16 della Delibera di Giunta Regionale precedentemente citata.

## 1.1 Obiettivi

Il sistema informativo CURIT permette la dematerializzazione delle pratiche amministrative e l'uniformità delle procedure inerenti la gestione degli impianti termici ed ha i seguenti obiettivi:

- assicurare la raccolta e la condivisione di dati, unici ed omogenei sul territorio regionale;
- realizzare servizi per i soggetti che a vario titolo ruotano attorno all'impianto termico nel corso del suo intero ciclo di vita;
- fornire alle Autorità Competenti gli strumenti per migliorare la qualità dei dati inseriti, come, ad esempio, strumenti di bonifica;
- fornire alle Autorità Competenti e agli ispettori da queste incaricati strumenti per la gestione delle attività ispettive e per la predisposizione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;
- gestire le anomalie e le prescrizioni per gli impianti termici che risultino non essere in regola, con il conseguente iter di sospensione dell'esercizio degli impianti fino alla loro regolarizzazione;
- gestire, attraverso lo strumento del Portafoglio Digitale, il versamento dei contributi da parte degli utenti del Catasto a beneficio di Regione Lombardia e delle Autorità Competenti.

## 1.2 Utenti

I soggetti coinvolti, a vario titolo, nelle attività del Catasto sono:

- il proprietario dell'immobile;
- l'occupante dell'immobile;
- l'amministratore dell'immobile;
- l'intestatario della fornitura di combustibile;
- il distributore di combustibile;
- il terzo responsabile;
- l'Autorità Competente;
- il manutentore;
- l'installatore;
- il conduttore dell'impianto termico;
- il progettista;
- il costruttore;
- l'ispettore;
- la software house;
- i Centri di Assistenza Impianti Termici (CAIT).

Per alcuni di questi soggetti è prevista una procedura di profilazione che consente differenti livelli di operatività e di accesso alle informazioni.

Gli adempimenti per l'accesso al Catasto e la manualistica destinata alle differenti categorie di utenti sono riportati sul portale web dedicato.

Gli utenti per cui è previsto un accesso ai servizi del Catasto qualificato a seguito di registrazione al portale web devono sottoscrivere le *Condizioni d'uso* che Finlombarda S.p.A. mette a disposizione sul portale stesso. Le Condizioni d'uso possono prevedere l'invio di documentazione o di autocertificazioni che attestino il possesso dei requisiti dei soggetti che intendono registrarsi, nonché dichiarazioni del rispetto di specifiche normative come, a mero titolo di esempio, quelle inerenti la gestione delle informazioni personali.

### **1.3 Piattaforma tecnologica e architettura dati**

Il sistema informativo centralizzato, raggiungibile attraverso protocolli informatici standard, consente alle diverse tipologie di utenti di completare l'intero ciclo informativo on line. Il sistema infatti si compone di applicazioni web indipendenti dal client su cui vengono utilizzate o di una specifica dotazione software che non sia un comune browser Internet. Lo sviluppo degli applicativi che consentono le attività del Catasto sono in generale realizzati su tecnologie Open Source allo stato dell'arte.

Attraverso il Catasto i soggetti preposti registrano le comunicazioni destinate alle Autorità Competenti, specificando i dati tecnici dell'impianto e quelli anagrafici del manutentore incaricato del controllo.

I modelli di comunicazione sono riconducibili all'impianto di riferimento, che rappresenta il centro delle relazioni tra soggetti, documenti e provvedimenti. L'identificazione dell'impianto è univocamente garantita dal Codice Impianto indicato nella relativa Targa (*cfr. par. 1.5 "Targatura degli impianti termici"*). Ad ogni impianto sono correlati generatori, soggetti, dichiarazioni, rapporti di prova e di ispezione, documenti allegati, contributi versati.

La localizzazione dell'impianto si fonda su una serie di informazioni, quali il Comune sul cui territorio insiste l'impianto, l'indirizzo e i dati catastali dell'immobile cui l'impianto è asservito. Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire tutte le informazioni al soggetto demandato alla trasmissione della documentazione, che a sua volta provvede a segnalare l'eventuale rifiuto da parte del responsabile dell'impianto di comunicare i dati richiesti.

## **1.4 Procedure**

### **1.4.1 Acquisizione e visualizzazione dei dati**

CURIT gestisce l'archiviazione della documentazione relativa ai controlli periodici e alle ispezioni effettuate sugli impianti termici in esercizio sul territorio regionale. Attraverso il Catasto avviene l'inserimento dei dati riportati su ogni modello documentale previsto dalla normativa vigente e vengono gestite le procedure di versamento dei contributi dovuti alle Autorità Competenti e alla Regione.

Tutti i documenti inseriti nel Catasto sono collegati all'impianto e archiviati affinché siano disponibili per le Autorità Competenti e per i responsabili degli impianti termici, in relazione alle loro differenti funzioni e per tutti gli scopi previsti dalla normativa.

Il Catasto, inoltre, permette il caricamento dei dati forniti dai distributori di combustibile secondo gli standard fissati da Regione Lombardia (*cfr. par. 1.6 "Tracciato per la comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei distributori di combustibile"*) e mette a disposizione delle Autorità Competenti procedure di consolidamento in caso di dati incompleti o imprecisi.

La documentazione sopra richiamata è fatta oggetto di archiviazione all'interno del Catasto per tutta la durata di esercizio dell'impianto.

La registrazione delle informazioni relative alle dichiarazioni ed alle schede identificative deve essere effettuata esclusivamente attraverso l'interfaccia web del CURIT da parte di ciascun manutentore o installatore precedentemente accreditato, oppure, in sua sostituzione, dai Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT). La stessa facoltà è data, nel caso in cui non abbia delegato la responsabilità dell'impianto ad un terzo, all'amministratore di condominio che si sia precedentemente accreditato.

Eventuali trasmissioni della documentazione in forma cartacea, o in copia digitale (PDF), devono essere espressamente richieste dalle singole Autorità Competenti. Ogni trasmissione di tale fattispecie deve essere accompagnata con la distinta adottata con l'*Allegato 5* del presente Decreto.

La trasmissione per via telematica delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione e delle altre comunicazioni previste deve avvenire non oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello della loro redazione. Nel caso in cui la trasmissione avvenga tramite i CAIT, i documenti cartacei in originale devono essere consegnati agli stessi non oltre l'ultimo giorno del mese successivo. I CAIT, per completare la trasmissione telematica, hanno a disposizione i due mesi successivi.

Al fine del miglioramento della qualità del dato, Finlombarda S.p.A., previa condivisione con le Autorità Competenti, può determinare il blocco della registrazione di nuovi impianti nel Catasto da parte dei singoli operatori. In questo caso le Autorità Competenti saranno tenute, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'operatore, alla registrazione dei nuovi impianti attraverso una procedura semplificata che consenta di evitare la duplicazione di un impianto già censito. La procedura semplificata consente la registrazione di nuovi impianti da parte delle Autorità Competenti sulla base di una serie minima di dati. L'operatore (installatore o manutentore) che ha richiesto la generazione del nuovo impianto procede poi al completamento delle informazioni richieste.

Il Catasto, oltre alla registrazione delle singole Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione tramite specifica interfaccia, prevede anche il caricamento delle dichiarazioni in forma massiva rispetto a tutte le attività eseguite in un determinato periodo, non antecedente ad un mese solare. Una volta effettuata la validazione dei dati inseriti, è possibile visualizzare lo storico e il dettaglio delle dichiarazioni presentate, che non possono più, però, essere modificate. La facoltà di modifica è limitata all'Autorità Competente a cui la singola dichiarazione è inoltrata.

Al fine di adeguare il CURIT alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti di Regione Lombardia, si adotta il formato XML (eXtensible Markup Language) come protocollo di trasmissione massiva delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione eseguite successivamente al 31 luglio 2014. I nuovi tracciati sono pubblicati sul portale web del Catasto ed è facoltà di Finlombarda S.p.A. prevederne la revisione e l'adeguamento, dandone tempestiva comunicazione a Regione Lombardia, alle Autorità Competenti ed agli operatori interessati.

Le Autorità Competenti, oltre agli strumenti messi a disposizione dal portale web, hanno la facoltà di gestire la porzione di banca dati di propria pertinenza, allo scopo di utilizzare i dati per analisi ed elaborazioni proprie, anche attraverso repliche della base dati, previo specifici accordi con Finlombarda S.p.A..

Tutte le attività e i dati caricati nel Catasto possono essere fatti oggetto di controllo in tempo reale da parte delle Autorità Competenti, mentre i processi sono pensati per ridurre al minimo lo scambio di dati elettronici, così come la stampa di documenti.

A fronte di specifiche nuove funzionalità, Finlombarda S.p.A., dandone preventiva comunicazione a Regione Lombardia, agli Enti Competenti ed agli operatori interessati, può modificare le modalità operative di registrazione dei dati a Catasto.

A partire dal 1° agosto 2014 le informazioni che devono essere trasmesse al Catasto sono quelle contenute nei modelli di libretto di impianto e rapporti di controllo riportati rispettivamente nell'*Allegato 2* e *Allegato 3* del presente Decreto. Per le operazioni eseguite nel periodo antecedente alla suddetta data potranno essere utilizzati i modelli adottati dal DDUO n. 6260 del 13 luglio 2012.

I nuovi modelli di libretto di impianto e di rapporti di controllo potranno essere scaricati dal Curit, sia prima sia dopo la loro compilazione da parte dell'operatore.

Qualora il competente Ministero posticipi a dopo il 1° agosto 2014 la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di libretto di impianto e dei rapporti di controllo, Regione Lombardia posticiperà in termini analoghi la data di entrata in vigore dell'*Allegato 2* e dell'*Allegato 3* del presente provvedimento.

Le Autorità Competenti hanno l'obbligo di registrare in CURIT, anche tramite gli Ispettori da loro incaricati, le informazioni derivanti dalle ispezioni degli impianti termici. I modelli su cui basare le ispezioni sono riportati nell'*Allegato 1* al presente provvedimento.

#### **1.4.2 Gestione delle attività in capo alle Autorità Competenti**

Le Autorità Competenti possono gestire le attività ispettive sia di impianti censiti sia a partire da elenchi di impianti in stato di accatastamento provvisorio, impostando differenti parametri di selezione, privilegiando ispezioni su impianti non ancora accatastati.

Il Catasto fornisce agli ispettori strumenti per la gestione delle verifiche loro assegnate e la compilazione dei rapporti di ispezione.

Il Catasto genera rapporti, statistiche e stampe riassuntive rispetto alle attività di programmazione delle Autorità Competenti, degli ispettori e degli operatori del settore.

Al fine di redigere la *Relazione Biennale* prevista al punto 22 della Delibera di Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013, da parte della Regione o di chi per essa, è previsto il supporto di idonea strumentazione di *business intelligence*. Quest'ultima deve consentire di elaborare i dati necessari per la programmazione delle politiche energetiche di Regione Lombardia.

Nell'ambito della gestione del CURIT, le Autorità Competenti sono tenute all'aggiornamento delle tabelle di propria competenza. Finlombarda S.p.A. deve prevedere l'accentramento delle informazioni comuni all'intero territorio regionale, nonché l'invocazione di servizi esterni finalizzati ad uniformare le informazioni. Finlombarda S.p.A., nella modifica di tali procedure, provvede a dare tempestiva e opportuna informazione alle Autorità Competenti.

Le Autorità Competenti sono tenute a loro volta ad intervenire nei casi in cui sia accertato un errore di compilazione rispetto ai documenti cartacei. Qualora l'Autorità Competente provveda ad eliminare una dichiarazione su segnalazione del soggetto preposto, i contributi addebitati sul *Portafoglio Digitale* possono essere rimborsati solo se rientranti nelle casistiche previste per le attività di storno, pubblicate sul portale web. Per maggiori dettagli si rimanda alle specifiche disposizioni che Finlombarda S.p.A. mette a disposizione degli utenti del Catasto attraverso il portale web.

Eventuali interventi di correzione dei dati da parte delle Autorità Competenti devono considerare solo azioni di bonifica, escludendo comunque la possibilità di eliminazione del dato, almeno per il periodo di validità della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione trasmessa.

CURIT segnala alle Autorità Competenti la presenza di impianti non a norma che rechino nei rapporti di controllo tecnico *Raccomandazioni o Prescrizioni*. In questi casi le Autorità Competenti possono predisporre ispezioni che vadano a determinare la reale situazione dell'impianto, prima di adottare opportuni provvedimenti.

Per le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione che riportino una data di controllo del 1° agosto 2014 o successiva, CURIT consente di registrare anche rapporti di controllo per i quali l'utente finale non abbia voluto corrispondere al manutentore i contributi previsti per Regione Lombardia e per le Autorità Competenti, senza intaccare il credito residuo sul *Portafoglio Digitale* dell'operatore. Il sistema catastale segnala ai medesimi Enti il mancato introito conseguito.

## **1.5 Targatura degli impianti termici**

Tutti gli impianti termici, a partire dall'avvio della prossima stagione termica (2014-2015), devono essere dotati della *Targa Impianto*, consegnata all'utente finale dal manutentore, all'atto della prima manutenzione utile, o dall'installatore, nel caso di impianti di nuova installazione, o dall'ispettore, nel caso di ispezione. L'applicazione della targa determina l'associazione univoca del codice *Targa Impianto* con l'impianto termico stesso. Le operazioni di targatura degli impianti termici esistenti deve essere comunque concluso entro le prossime due stagioni termiche.

Le targhe sono distribuite a titolo gratuito dalle Autorità competenti, che non possono chiedere la sottoscrizione di apposite convenzioni con i soggetti a cui compete l'applicazione. Gli stessi soggetti non possono chiedere maggiori oneri all'utente finale per l'applicazione della *Targa Impianto*.

I generatori che sono al servizio di un unico sistema di distribuzione operano come unico impianto termico e devono essere censiti attraverso un'unica *Targa impianto*, pur se alimentati da generatori e vettori energetici differenti. Gli apparecchi preposti alla climatizzazione di singoli locali o parti limitate di un'unità immobiliare, come ad esempio le stufe soggette all'ambito di applicazione della Delibera di Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013, costituiscono un impianto separato rispetto all'impianto termico che garantisce il servizio all'intera unità immobiliare o all'intero edificio, in caso di impianto centralizzato. Sono invece considerati come un unico impianto termico i generatori a servizio della medesima unità immobiliare non collegati ad alcuna rete di distribuzione, come, ad esempio, gli apparecchi singoli ad energia radiante o aerotermini. In questi casi verrà attribuita un'unica *Targa Impianto*.

Le targhe sono raccolte in plichi, ogni plico è composto da 51 targhe. Al plico è attribuita una codifica facente parte del codice *Targa Impianto* e che consente l'associazione univoca di ogni *Targa Impianto* al plico di origine.

La singola *Targa Impianto* è prodotta in n. 3 copie, di cui una che dovrà essere apposta sul generatore principale, le altre due conservate a cura del responsabile di impianto per eventuale sostituzione o deterioramento della targa precedentemente utilizzata.

Ogni *Targa Impianto* è corredata da due matrici contenenti il codice identificativo univoco dell'impianto termico, da apporre sul nuovo Libretto di Impianto e sul Rapporto di Controllo Tecnico redatti in occasione delle attività che generano la targatura dell'impianto.

Finlombarda S.p.A. provvede a far pervenire a ciascuna Autorità Competente un congruo quantitativo di targhe in relazione alla numerosità degli impianti esistenti sul territorio di competenza. Il sistema informativo CURIT gestisce il ciclo di vita delle targhe, tracciandone le fasi di spedizione, consegna al manutentore e applicazione finale. E' compito dell'Autorità Competente registrare sul sistema informativo CURIT l'avvenuta ricezione e la consegna al manutentore o installatore. Per tale attività l'Autorità Competente può avvalersi del supporto delle Associazioni di Categoria di impiantisti e manutentori. L'eventuale smarrimento di targhe consegnate a ispettori, manutentori ed installatori è segnalato direttamente dall'operatore attraverso apposita funzione sul portale web. Tale operazione annulla la validità dei codici targa indicati che non potranno più essere utilizzati per la targatura degli impianti.

Le Autorità competenti possono prevedere limitazioni al numero di targhe consegnate a ciascun operatore. I dettagli operativi delle diverse fasi di attuazione della procedura di targatura degli impianti vengono pubblicati a cura di Finlombarda S.p.A. sul portale web.

La composizione del codice *Targa Impianto* è generica e non identifica l'Autorità Competente né il territorio comunale in cui è ubicato l'impianto targato, pertanto è utilizzabile indistintamente su tutto il territorio regionale. Le targhe non possono essere trasferite da un manutentore, installatore o ispettore ad altri operatori.

Il codice *Targa Impianto* è collegato all'impianto fino alla sua rottamazione o ristrutturazione. Il cambio di combustibile utilizzato da un impianto termico rientra nella fattispecie di assegnazione di una nuova *Targa Impianto*.

Per impianti installati in centrale termica, il responsabile deve applicare, in corrispondenza dell'ingresso della centrale, idoneo cartello, non deteriorabile, su cui siano riportate le seguenti informazioni:

- il nominativo del Responsabile dell'impianto con il relativo codice di registrazione a CURIT;
- il nominativo del Conduttore, se previsto, con il relativo codice di registrazione a CURIT;
- il periodo e l'orario di funzionamento dell'impianto;
- una copia della *Targa Impianto*;
- recapiti e numeri utili.

Il cartello può essere suddiviso in più parti, separando i dati riferiti all'impianto, che sono più stabili nel tempo, da quelli che possono subire variazioni più frequenti del ciclo di vita dell'impianto, come ad esempio il responsabile ed i suoi riferimenti.

### **1.5.1 Caratteristiche della Targa Impianto**

La *Targa Impianto* ha la forma di un rettangolo, i cui lati misurano rispettivamente 50 mm e 65 mm. Ciascuna Targa impianto è personalizzata con l'aggiunta del codice identificativo univoco dell'impianto termico ed un QR Code. Il codice impianto è costituito da 16 caratteri e contiene un carattere di verifica di congruità ed esistenza del codice stesso, *check digit*. La presenza del QR Code, ovvero un codice grafico bidimensionale che contiene informazioni e/o collegamenti web, è previsto al fine di semplificare l'acquisizione delle informazioni relative all'impianto termico tramite idonea apparecchiatura elettronica.

La *Targa Impianto* è realizzata su materiale adesivo con sistema che ne evita l'asportazione integra per un successivo riutilizzo.

## **1.6 Tracciato per la comunicazione obbligatoria dei dati da parte dei distributori di combustibile**

I Distributori di combustibile sono tenuti a fornire le informazioni relative alle proprie utenze attive al 31 dicembre di ogni anno entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo, secondo quanto previsto al punto 21 della Delibera di Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013.

I gestori delle reti di teleriscaldamento, i venditori di biomassa combustibile ed i distributori di gasolio e GPL per riscaldamento extra rete sono considerati a tutti gli effetti distributori di combustibile e pertanto sono soggetti agli obblighi di trasmissione dei dati relativi alle utenze attive.

Il mancato invio della dichiarazione da parte del soggetto tenuto alla trasmissione è passibile di sanzione ai sensi dell'art. 27, comma 3 della Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24.

Al fine di adeguarsi alle modalità di trasmissione delle informazioni relative agli altri catasti di Regione Lombardia in esercizio rispetto ai temi ed alle funzioni di ambito energetico ed ambientale, si adotta come protocollo di trasmissione il formato XML (eXtensible Markup Language).

I distributori sono tenuti alla trasmissione del file secondo le tempistiche indicate e utilizzando le modalità operative riportate, a cura di Finlombarda S.p.A., nell'apposita sezione dedicata nel portale web, ove vengono pubblicate anche le caratteristiche del

tracciato. Finlombarda S.p.A. ha la possibilità di modificare sia le modalità operative di trasmissione che le caratteristiche del tracciato, dandone tempestiva ed opportuna informazione a Regione Lombardia ed ai soggetti coinvolti.

## **1.7 Portafoglio digitale operatori CURIT**

Per inserire nel Catasto le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione, gli operatori registrati devono versare il contributo regionale e quello relativo alle Autorità competenti, corrisposto dagli utenti, secondo quanto previsto al punto 18 della Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e s.m.i.

I pagamenti sono effettuati dall'operatore esclusivamente tramite lo strumento del *Portafoglio Digitale*, sul quale sono addebitate, in modo automatico, la quota del contributo regionale e la quota del contributo previsto per le Autorità Competenti, a seguito della registrazione delle singole dichiarazioni.

Il *Portafoglio Digitale* viene identificato attraverso un codice portafoglio univoco a 18 cifre attribuito automaticamente a tutti gli operatori registrati. Ogni operatore può ritrovare il proprio codice nella personale scheda anagrafica presente sul portale web.

L'operatore ricarica il *Portafoglio Digitale* per il credito che gli consente di operare sul Catasto, seguendo le modalità di ricarica riportate sul portale web.

Qualora il soggetto titolare del *Portafoglio Digitale* cessi la propria attività, a seguito di idonea richiesta, può chiedere la restituzione del credito residuo secondo le modalità indicate, a cura di Finlombarda S.p.A., sul portale web.

Sul portale web del Catasto sono riportate, a cura di Finlombarda S.p.A., le casistiche per le quali poter richiedere uno storno e le relative modalità.

Il contributo raccolto tramite il *Portafoglio Digitale* all'atto della registrazione delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione (aventi data di controllo successiva al 31 luglio 2014) corrisponde alla somma del contributo regionale e del contributo a favore dell'Autorità Competente, come individuati al punto 18 della Delibera di Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013, sulla base della potenza dell'impianto. Il sistema del CURIT rilascia la distinta di avvenuto pagamento con indicati i soggetti responsabili degli impianti termici per i quali si è provveduto al pagamento dei contributi dovuti alla Regione e all'Autorità competente.

Nel rispetto dell'applicazione della Delibera di Giunta Regionale sopra citata, gli impianti costituiti esclusivamente da apparecchi alimentati da biomassa legnosa, le pompe di calore, le macchine frigorifere e le sottostazioni di teleriscaldamento, che nelle fattispecie rientrano nell'ambito di applicazione del provvedimento stesso, sono esentati dal pagamento del contributo per le Autorità Competenti e per Regione Lombardia. La presentazione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione per queste tipologie di impianti avviene in modo analogo alle altre tipologie di impianti, secondo le frequenze stabilite per le operazioni di controllo e manutenzione.

In presenza di impianti termici la cui tipologia di servizio vede il contributo di generatori di tipo diverso, il sistema di valutazione dei contributi da recuperare all'atto della registrazione delle Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione tiene in considerazione solo gli apparecchi alimentati a combustibili fossili, escludendo in ogni caso eventuali apparecchi alimentati a biomassa legnosa, le pompe di calore, gli impianti solari termici, le macchine frigorifere e le sottostazioni di teleriscaldamento. Qualora i generatori a fonte fossile siano più di uno e tutti concorrano a servire lo stesso impianto, il contributo deve essere determinato sulla base della somma delle singole potenze.

Al fine di consentire la piena operatività del Portafoglio Digitale per la raccolta dei contributi di propria competenza, le singole Autorità Competenti sottoscrivono un Accordo con Finlombarda S.p.A.. L'Accordo non comporta oneri economici per le Parti.

## **2 Centri Assistenza Impianti Termici (CAIT)**

### **2.1 Requisiti dei CAIT**

Come indicato al punto 4 lettera i) della Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e s.m.i., i CAIT sono Centri di informazione per gli operatori del settore e fungono da supporto per la trasmissione telematica della documentazione relativa agli impianti termici censiti all'interno di CURIT.

Affinché i CAIT possano esercitare la propria attività, sia nel caso in cui siano già operanti sulla base del D.D.U.O. n. 6260 del 13 luglio 2012, sia nel caso di nuova attivazione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:.



- disporre di operatori con un'adeguata competenza professionale in relazione alle attività svolte, sia per la trasmissione telematica della documentazione che dell'informazione tecnico-impianistica agli utenti, conseguita mediante concrete esperienze lavorative o corsi di formazione e/o aggiornamento;
- disporre di autonomia logistica/organizzativa, in particolare di appositi contrassegni di identificazione visibili da terzi nonché di adeguata dotazione mobiliare e strumentale;
- garantire la disponibilità di uffici accessibili al pubblico;
- presentare un documento nel quale siano descritte le procedure e sia affrontato il tema del risk management.

Il soddisfacimento dei suddetti requisiti dovrà essere verificato da Finlombarda S.p.A., secondo modalità dalla stessa definite e pubblicate sul portale web. A seguito dell'esito positivo di tale verifica e prima di operare, il soggetto che intende gestire un CAIT deve depositare presso Finlombarda S.p.A. una polizza assicurativa per garantire il risarcimento di danni diretti e indiretti provocati agli operatori del settore che si avvalgono del loro servizio. La garanzia deve essere rinnovata annualmente per un massimale di copertura di almeno € 100.000,00 (centomila). Prima della scadenza della copertura assicurativa, il soggetto responsabile del CAIT deve presentare a Finlombarda S.p.A. il rinnovo della polizza, con le medesime caratteristiche sopra indicate, pena la revoca del riconoscimento come CAIT.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi di funzionamento e delle funzioni indicate al successivo punto 2.2 comportano la revoca del riconoscimento del CAIT da parte di Finlombarda S.p.A. Le eventuali inadempienze relative all'inserimento dei dati nel CURIT devono essere contestate dall'Autorità Competente direttamente all'operatore del settore, ferma restando la possibilità per quest'ultimo di rivalersi sul CAIT di cui si è avvalso. Le Dichiarazioni di Avvenuta Manutenzione devono essere custodite in modo da garantire la sicurezza materiale delle stesse e ordinate con modalità tali da consentire, a Regione Lombardia, Finlombarda S.p.A. o alle Autorità Competenti, di acquisire copia degli atti relativi a dichiarazioni presentate, con un preavviso di trenta giorni. La documentazione è tenuta a disposizione di Regione Lombardia, di Finlombarda S.p.A. e delle Autorità Competenti fino al termine di validità delle dichiarazioni.

Il responsabile del CAIT si impegna a costituire, aggiornare, mantenere presso le proprie strutture operative i documenti cartacei di cui si è provveduto alla informatizzazione o delle comunicazioni di avvenuta trasmissione informatizzata alle Autorità Competenti, per il periodo temporale delle due successive stagioni termiche. L'archiviazione da parte del CAIT incaricato non esonera il manutentore o Terzo Responsabile alla conservazione della documentazione prevista al punto 14 comma 11 della Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013.

Il personale del CAIT (responsabili, operatori dipendenti e collaboratori) che realizza le attività affidate specificate in precedenza non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interesse nell'esercizio delle mansioni svolte.

Il personale deve ritenersi coinvolto nel conflitto d'interesse qualora si verifichi anche solo una delle seguenti situazioni:

- titolarità/rappresentanza legale di una azienda del settore che utilizzi il servizio CAIT;
- compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale con l'impresa rappresentata che utilizzi il servizio CAIT;
- consanguineità (entro il quarto grado) e affinità (entro il secondo grado) con il richiedente.

## **2.2 Operatività dei CAIT**

I Centri Assistenza svolgono le specifiche attività di:

- verifica e accertamento della completezza delle dichiarazioni secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e s.m.i.;
- organizzazione e registrazione nel Catasto delle informazioni inerenti le suddette dichiarazioni;
- conservazione ed aggiornamento del fascicolo del fruitore del servizio e della relativa banca dati anagrafica.

Nello svolgimento delle attività affidate, il CAIT deve operare assicurando adeguati livelli di controllo, sicurezza, riservatezza, responsabilità nell'utilizzo dei sistemi informativi, attraverso l'utilizzo di procedure scritte.

In particolare, ogni CAIT, così come previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013 e s.m.i., deve garantire:

- la gestione delle fasi di ricevibilità, ammissibilità amministrativa ed istruttoria delle dichiarazioni presentate da parte del fruitore del servizio, mediante l'utilizzo di apposita check list che verifichi il numero e la tipologia degli allegati consegnati, l'eventuale consegna errata di allegati in fotocopia, la completezza e la leggibilità dei dati, la separazione tra

gli allegati con prescrizioni e quelli che ne sono sprovvisti, il rispetto dei tempi di consegna, la corresponsione dei contributi previsti;

- la gestione dell'istruttoria delle dichiarazioni presentate dal fruitore del servizio mediante l'apposizione di timbro CAIT, data di consegna e firma sulla distinta di consegna del manutentore;
- l'acquisizione e la trasmissione delle dichiarazioni per via telematica al Catasto entro 2 mesi a partire dalla fine del mese della consegna da parte del soggetto richiedente il servizio, privilegiando l'inserimento delle dichiarazioni che presentano delle prescrizioni;
- la verifica dei dati inseriti nelle dichiarazioni mediante le specifiche tecniche e le procedure operative fornite dal sistema informativo, con creazione e stampa delle relative distinte a conclusione delle registrazioni;
- la gestione dell'istruttoria delle assunzioni di responsabilità presentate dal singolo associato o fruitore del servizio, con verifica della completezza dei dati, successiva trasmissione telematica, creazione e stampa di apposita distinta;
- la conservazione delle dichiarazioni in formato cartaceo e digitale, secondo opportune modalità di archiviazione, considerando che i documenti cartacei in originale devono essere conservati per il periodo di validità della dichiarazione stessa;
- l'aggiornamento dell'anagrafica del fruitore di servizio aderente al CAIT, anche mediante la registrazione della taratura annuale degli strumenti per l'analisi di combustione;
- la sottoscrizione del contratto (con mandato esclusivo) rilasciato dal singolo fruitore di servizio al CAIT medesimo, mandato che deve dare espressa abilitazione al trattamento dei dati, esplicitare l'impegno del mandante a rivolgersi al CAIT per assumere informazioni sullo stato delle proprie dichiarazioni, fino a revoca del mandato, ottemperare a quanto previsto dal D.lgs. 193/06 e contenere regolare documentazione attestante l'eventuale proroga del contratto alla sua naturale scadenza;
- l'adeguata archiviazione dei mandati ricordati al punto precedente e la loro custodia presso la propria sede, ai fini della capacità di esibire, dietro richiesta, a Regione Lombardia, a Finlombarda S.p.A o alle Autorità Competenti gli stessi mandati, senza possibilità di richiedere alcun onere;
- l'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per la sicurezza dei dati, nel rispetto dell'art. 7, punto 2, lettera f) del D.lgs. 193/06, e la concreta attuazione dei perfezionamenti o delle modifiche richieste da Regione Lombardia per il perseguimento dei fini tutelati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

Ogni CAIT deve individuare un responsabile che risponda della corretta esecuzione degli adempimenti affidati.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza, il responsabile individuato consente l'accesso ai locali del CAIT, ai dati ed alla documentazione acquisita e custodita a tutti i soggetti demandati per eventuali verifiche.

### **2.3 Provvedimenti a seguito di irregolare esecuzione delle attività assegnate**

Finlombarda S.p.A., per conto di Regione Lombardia, e le Autorità Competenti possono effettuare accertamenti sulla corrispondenza tra i dati contenuti nel sistema informativo e quelli contenuti nella documentazione archiviata dai CAIT.

Finlombarda S.p.A., anche su segnalazione delle Autorità Competenti, comunica al CAIT eventuali irregolarità riscontrate nell'esecuzione delle attività delegate e richiede la correzione entro un tempo massimo di quindici giorni.

Qualora, in base a controlli effettuati sull'archivio delle dichiarazioni, venga riscontrata la mancata corrispondenza tra i dati del sistema informativo e la documentazione archiviata, per cause imputabili al CAIT e con effetti sulle attività delle Autorità Competenti alle attività di ispezione, Finlombarda S.p.A attiva adeguati interventi sostitutivi correttivi e, nei casi più gravi e in caso di irregolarità negli accessi e nell'utilizzo del sistema informativo, ha facoltà di procedere al ritiro dell'autorizzazione per l'accesso al servizio informatizzato rilasciata al CAIT e/o alla disabilitazione senza alcuna preventiva comunicazione ai responsabili di tale comportamento.

## **3 Termoregolazione e contabilizzazione del calore**

A seguito della installazione di sistemi di contabilizzazione del calore e/o di termoregolazione è richiesta la trasmissione della scheda tecnica di cui all'*Allegato 4*. Tale scheda deve essere inviata all'Autorità Competente attraverso la procedura di trasmissione disponibile nel Catasto. La trasmissione avviene a cura del responsabile dell'impianto, se questi rientra tra le figure di Terzo Responsabile o Amministratore di Condominio, a cura dell'installatore negli altri casi. Nel caso sia attestata l'impossibilità tecnica dell'installazione, la suddetta scheda deve essere trasmessa dal soggetto responsabile sopra individuato

entro e non oltre la data di scadenza prevista. In caso siano redatte direttamente le schede del libretto di impianto di cui all'*Allegato 3* relative alla termoregolazione e contabilizzazione, la scheda di cui all'*Allegato 4* può non essere trasmessa.

Oltre alla scheda di cui sopra, il tecnico deve consegnare al responsabile dell'impianto una relazione descrittiva del sistema di termoregolazione e contabilizzazione.

Gli edifici costituiti da un'unica o da più unità immobiliari, gestiti da un unico soggetto utilizzatore, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato sono esentati dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto sopra specificato.

La contabilizzazione dei singoli consumi può essere affidata ad un soggetto terzo ma la responsabilità relativa alla corretta gestione del sistema rimane in capo al responsabile dell'impianto. L'eventuale soggetto terzo a cui viene affidata la contabilizzazione deve informare in modo adeguato il responsabile dell'impianto in merito ai costi connessi a tale attività, ai relativi obblighi e agli adempimenti necessari.

Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo. I consuntivi delle spese approvati devono essere conservati per almeno cinque anni. Inoltre il responsabile è tenuto ad attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferi o lo spostamento degli stessi.

La relazione tecnica, di cui al punto 10.11 della Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013, deve evidenziare le situazioni di svantaggio e gli interventi che possono rimuoverle. Si da atto che le modalità di riparto delle spese per il riscaldamento ed, in particolare, l'eventuale introduzione di correttivi per ridurre i costi che gravano sugli utenti delle unità immobiliare più svantaggiate, a causa della loro esposizione, costituiscono una scelta autonoma del condominio e devono essere approvate dalla relativa assemblea, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26, comma 5, della Legge 10/1991.

Gli interventi di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione devono essere eseguiti in conformità alle norme di buona tecnica e da imprese in possesso dei necessari requisiti per l'installazione previsti dal D.M. 37/08.

I sistemi di contabilizzazione dei consumi energetici di ciascuna utenza, basati su apparecchi contatore che registrano la durata dell'attivazione del riscaldamento da parte dell'utente non rispondono perfettamente all'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. 24/2006. Si ritiene tuttavia che tali sistemi siano comunque idonei se strutturati in modo da poter determinare il consumo di ciascuna utenza. Resta inteso che alla prima occasione di ristrutturazione dell'impianto termico debba essere installato un sistema che consenta di contabilizzare il calore erogato e non semplicemente le ore di attivazione.

Si fa presente, inoltre, che l'art. 9, comma 3, della Legge Regionale n. 5 del 31 luglio 2013 ha disposto che le sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non possano essere applicate fino al 31 dicembre 2016. Si da atto, pertanto, che eventuali inadempimenti possono essere fatti rilevare dall'Autorità Competente ma non danno luogo a sanzioni. Queste ultime possono essere applicate dal 1° gennaio 2017, ma solo per inadempimenti riscontrati a decorrere dalla stessa data. Conseguentemente, il mancato rispetto del suddetto obbligo non comporta, fino alla suddetta data, la decadenza automatica del ruolo di Terzo Responsabile, prevista per tutti i casi di mancato rispetto della normativa al punto 11 comma 5 della Delibera della Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013.

Finlombarda S.p.A. è tenuta a pubblicare sul portale web, in apposita sezione, esempi di impianti realizzati ed adeguati, nonché le informazioni esemplificative che devono essere contenute nei progetti di realizzazione degli interventi, a vantaggio sia degli operatori che degli utenti finali.

Finlombarda S.p.A., per conto della Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile di Regione Lombardia, coordina un Tavolo Tecnico che monitora l'applicazione sul territorio di adeguamento rispetto alla dotazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, al quale partecipano le Associazioni degli operatori del settore e le Associazioni di tutela dei consumatori, adottando nel caso anche documentazione, sia tecnica che divulgativa, al fine del miglioramento dell'applicazione di tale provvedimento.

## **4 Conduzione degli impianti termici**

Il patentino per la conduzione degli impianti termici è obbligatorio per impianti termici costituiti da uno o più focolari, la cui potenza nominale al focolare complessiva sia superiore a 232 kW.

Al fine di costituire un elenco unico regionale completo dei soggetti abilitati alla conduzione di impianti termici in CURIT, le Province sono tenute a predisporre tale elenco secondo le modalità indicate da Finlombarda S.p.A attraverso il portale web, a cui successivamente l'elenco deve essere inviato. Le informazioni relative ai soggetti che costituiscono l'elenco sono indicate di seguito:

- Provincia che ha emesso il patentino
- Numero di Patentino
- Cognome
- Nome
- Codice Fiscale
- Tipo Toponimo
- Nome Toponimo
- Civico
- CAP
- Città
- Provincia
- Telefono
- Cellulare
- Fax
- E-mail
- Grado Patentino
- Data rilascio patentino
- Stato (Attivo/Sospeso/Revocato)
- Note

Le Province sono tenute ad inviare a Finlombarda S.p.A. una comunicazione relativa ai nuovi corsi per conduttori di impianti termici, come già indicato dal Decreto Dirigenziale n. 1861 del 7 marzo 2012. Al fine di implementare ed aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati, alla conclusione del percorso formativo, la Provincia deve trasmettere l'elenco dei soggetti che hanno superato con profitto l'esame conclusivo e richiesto il patentino per la conduzione degli impianti termici.

L'aggiornamento dei dati relativi ai singoli conduttori esposti nell'elenco può avvenire attraverso una comunicazione del diretto interessato alla Provincia competente che ha rilasciato il patentino. Successivamente la Provincia comunica a Finlombarda S.p.A. le informazioni da sottoporre ad aggiornamento.

## **5 Specifiche inerenti il ruolo di Terzo Responsabile**

La gestione, l'esercizio, la manutenzione e la responsabilità dell'impianto termico possono essere affidate ad un Terzo che ne abbia idonei requisiti e alle condizioni indicate al punto 11 della Delibera di Giunta Regionale n. X/1118 del 20 dicembre 2013. Si dà atto che, anche in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 7 bis, della Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, che modifica la definizione riportata nell'Allegato A del Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i., il Terzo Responsabile possa essere un'"impresa".

A titolo di esempio, nell'*Allegato 6* del presente Decreto, si riporta uno schema tipo per la sottoscrizione di un contratto di nomina di Terzo Responsabile.

## 6 Allegati

Tutte le informazioni, dichiarazioni, relazioni, comunicazioni relative all'installazione, all'esercizio, alla manutenzione, al controllo e all'ispezione degli impianti termici, nonché le assunzioni di responsabilità degli stessi, devono essere conformi agli schemi riportati in allegato al presente provvedimento e di seguito indicati:

- Allegato 1 – Rapporti di Ispezione
- Allegato 2 – Modello “Libretto Impianto Termico”;
- Allegato 3 – Modelli Rapporti di Controllo;
- Allegato 4 – Scheda tecnica relativa all'installazione di sistemi di regolazione e contabilizzazione per impianti a servizio di più utenze o unità immobiliari;
- Allegato 5 – Modelli di presentazione:
- Allegato 6 – Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile;
- Allegato 7 – Comunicazione di responsabilità per impianti termici;
- Allegato 8 – Modello dichiarazione per Amministratori di Condominio.